

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 3 GENNAIO 2012

N. 1



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2516

Cont. 1421/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso dal Ministero della Salute/ S.F. e nei confronti della Regione Puglia.

Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2522

Cont. 310/10B//RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Sances Beatrice/Regione Puglia 1.

Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2523

Cont. n. 1618/2006/GI - Consiglio di Stato - dott. Mario De Donatis c/Regione Puglia e dott. Antonio Refolo - Revoca incarico Commissario Straordinario IPAB “Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa” - Costituzione in giudizio - Ratifica in sanatoria incarico difensivo a legale esterno, avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli - Riconoscimento di debito fuori bilancio - Variazioni di bilancio.

Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2524

Cont. 1309/11/RO - TAR Puglia - Sede di Bari - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l. - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2540

Cont. n. 860/09/CL-BU. Consiglio di Stato - Roma - . Appello avverso la sentenza n.1149/2011 emesse dal TAR Puglia - Sede di Bari -. I.S. srl /Regione Puglia e Comune di Bari. Proposizione ricorso. Conferimento incarico ai difensori legali interni, prof. Avv. Nicola Colaiani e Avv. Anna Bucci.

Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2551

Cont. 1162/11/SI. Tribunale di Taranto - Sig.ra B.M.P. c/ Regione Puglia. Nomina all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale e al procuratore e domiciliatario Avv. Enzo D'Amato.

Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2553

Cont. 1570/011/CA. TAR Lecce. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaiani e avv. Sabino Persichella.

Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2554

Contt. 191 e 1662/07/L; 192/07/L; 2432/08/L C.d.S. Regione Puglia c/ITTICA CARAPELLE S.r.l. e c/AZIENDA AGRICOLA BA e BA S.r.l. Impugnazione sentenze n. 1362, 1363 e 1364/11 del Tar Bari. Ratifica nomina avvocato esterno, avv. Marcello Cecchetti.

Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2555

Cont. 1136/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Anthea Hospital S.r.l. 1 c/ ASL BA e CBH - Città di Bari Hospital - Atto di costituzione nel ricorso in appello avverso la sentenza n. 798/2011 emessa dal T.A.R. Puglia -Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2557

Cont. 1082/07/Fr Corte di Cassazione Ricorso del Comune di Vieste per la cassazione della sent. n. 301/25/10 della Commissione Tributaria Regionale c/ R.P. Mandato difensivo avv.ti Leonilde Francesconi e Paolo Marra.

Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2584

Cont. n. 230/10/CE. Tribunale di Foggia. Ortore Isabella c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Pasqua Triggiani. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2585

Cont. 1591/00/CA (D.I. 1497/11/CA) - Corte Appello Lecce - Alessio Cosimo 1 c/ Regione Puglia, competenze professionali Avv. G.P. PALUMBO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2586

Cont. 1787/04/DL - Tribunale di Bari - Selvarolo Rosa c/ SUD FONDI s.r.l. - Chiamata in causa del Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2587

Cont. 1789/04/DL - Tribunale di Bari - Brunetti Giuseppina c/ SUD FONDI s.r.l. - Chiamata in causa del Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2588

Cont. 1914/04/DL - Tribunale di Bari - Vitone Vitan-tonio 3 c/ Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2589

Cont. 1912/04/DL - Tribunale di Bari - Vitone Vitan-tonio 8 c/ Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2590

Cont. 526/05/DL - Tribunale di Bari - Caricola Teresa c/ SUD FONDI s.r.l. e Comune di Bari - Chiamata in causa del Ministero Beni Culturali e Ambientali e R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2591

Contenziosi diversi - Compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Regionale - Francesconi Leonilde, Carletti Marco Ugo, Liberti Maria, Troiano Pasquale, Loffredo Antonella, Biallo Stella e Torrente Maddalena - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2592

Dipendente Avv. Giovanni SIVO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2593

Dipendente Avv. Stella BIALLO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2594

Dipendente Avv. Sabina Ornella DI LECCE - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2596

Dipendente Avv. Pasquale TROIANO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2600

Dipendente Avv. Lucrezia GAETANO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2601

Cont. n. 1177/11/DL (rif. cont. n. 2090/94/DL). Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ Regione Puglia a seguito D.I. n. 139/2011. Competenze professionali Avv. Alfredo Cacciapaglia Non opposizione a D.I. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2602

Cont. n. 3246/07/GR/LO. (rif. cont. n. 983/88/C). Regione Puglia c/ Avv. Caggia Giovanni Francesco. Competenze professionali a seguito sentenza n. 1496/11 del Tribunale Civile di Lecce. Riconoscimento del debito.

Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2603

Cont. n. 1530/04/GA. Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro - Forestiero Beniamino c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Carluccio Angela (Studio Legale Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2639

Cont. 1580/011/CA. TAR Lazio. Comune di XXX c/ Presidente della Repubblica Italiana e Presidente del Consiglio dei Ministri. Intervento ad adiuvandum della Regione Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaiani e avv. Sabino Persichella.

Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2640

Cont. 1451/11/FR - TAR Puglia Bari - C. d. N. s.r.l. S. A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica mandato all'Avv. Maurizio Di Cagno - legale esterno.

Pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2678

Cont. 1541/00/CA - C.D.S. Cavallo Umberto c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Lucio ANCORA e per Esso agli Eredi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2679

Cont. 160/06/LO - Trib Taranto - Scatigna Giuseppe c/Regione Puglia, competenze professionali Dr.ssa Loredana FRULLI, C.T.U. - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2680

Cont. 379/08/SI - Trib Lecce - Fiorentino Vittorio c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Nicola DE PIETRO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2681

Cont. 2081/07/SI - Trib. Lecce - Regione Puglia c/Salento Bitumi S.a.s. e De Luca Vincenzo, competenze professionali Avv. Barbara LAUDISA difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 57

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2682

Cont. 1541/00/CA - Tar Lecce - Cavallo Umberto c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Luciano ANCORA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2683

Cont. 2988/04/SI - Giudice di Pace Bari - Frantoio Oleario di Cirillo Ettore c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ascken TIMURIAN difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2684

Cont. 2905/02/DL - Consiglio di Stato) - Borrello Epifanio ed altri c/ R.P. - Appello sent. n. 1641/02 TAR Lecce - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2685

Cont. 3080/02/DL - Consiglio di Stato) - Bonetti Carmelo - Appello sent. n. 1425/02 TAR Lecce - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2686

Cont. 67/97/CO-GI. TAR Bari (Fase cautelare Merito) - Majorano Roberto c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 66

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2687

Cont. 3184/97/N-SH - TAR Bari (RG. 2782/97) - A.T.I. Martimucci Giovanni c/ R.P. e Comune di San Severo - Competenze professionali Avv. Raffaele de Robertis, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2688

Cont. 1152/98/N-SH - TAR Bari (RG. 846/98) - A.T.I. Martimucci Giovanni c/ R.P. e Comune di San Severo - Competenze professionali Avv. Raffaele de Robertis, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2689

Pratica F/10/2010/RM - Rimborso oneri di patrocinio legale in favore di ex dipendente regionale (Fiorino Paolo) in giudizio di responsabilità penale - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Pag. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2690

Cont. n. 472/05/CA. Manduzio Vincenzo c/Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Competenze professionali Avv. Giuseppe Chiappinelli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 72

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2516

Cont. 1421/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso dal Ministero della Salute/S.F. e nei confronti della Regione Puglia.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 223/2011 depositata in data 14/01/2011 il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro ha accolto la domanda formulata dalla ricorrente S.F. diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla L. n. 210/92 e, per l'effetto, ha dichiarato la legittimazione passiva del Ministero della Salute, condannandolo alla corresponsione dell'indennizzo sopra detto;

il Ministero della Salute ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari chiedendone la riforma *“relativamente all'infondatezza della pretesa in fatto e in diritto, anche per quanto riguarda gli accessori pretesi, e per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado”*, senza nulla eccepire sulla dichiarata legittimazione passiva del Ministero;

in considerazione della mancata impugnazione del capo della sentenza relativa alla dichiarazione di legittimazione passiva del Ministero, essendosi formato il giudicato sul punto, si ritiene opportuna la non costituzione in giudizio della Regione nel giudizio di appello;

vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 223/2011 depositata dal Tribunale di Trani-Sezione Lavoro in data 14/01/2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari nell'interesse del Ministero della Salute con ricorso notificato in data 9 maggio 2011.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2522

Cont. 310/10B//RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Sances Beatrice / Regione Puglia 1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 6/2009 depositata in data 7/01/2009 il TAR Puglia - Sede di Lecce ha respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento di provvedimenti assunti dalla U.S.L. LE/13 di Gallipoli;

la ricorrente dott.ssa Beatrice Sances, con ricorso in appello notificato in data 22.02.2010, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la totale riforma;

con nota prot. N. 11/L/4261 del 22.02.2010 l'avvocato incaricato il Dirigente del suddetto Servizio P.A.O.S., con nota prot. AOO/151 n. 7543 del 15.06.2011, ha comunicato di non ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, essendo stati impugnati unicamente atti adottati dall'Azienda Sanitaria Locale pure convenuta in giudizio;

vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 6/2009 depositata dal TAR Puglia-Sede di Lecce in data 7/01/2009.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dalla Dott.ssa

Beatrice Sances con ricorso notificato in data 22.02.2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2523

Cont. n. 1618/2006/GI - Consiglio di Stato - dott. Mario De Donatis c/Regione Puglia e dott. Antonio Refolo - Revoca incarico Commissario Straordinario IPAB "Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa" - Costituzione in giudizio - Ratifica in sanatoria incarico difensivo a legale esterno, avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli - Riconoscimento di debito fuori bilancio - Variazioni di bilancio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con atto ritualmente notificato, il dr. Mario De Donatis ha proposto ricorso, dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, nei confronti della Regione Puglia e del dr. Antonio Refolo per ottenere l'annullamento, previa l'emanazione di misura cautelare idonea:

1) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 4/08/2006, comunicata in data 31/08/2006, con la quale il suddetto ricorrente è stato revocato dall'incarico di Commissario Straordinario dell'IPAB "Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa" e contestualmente è stato nominato a ricoprire tale incarico il dr. Antonio Refolo;

2) della nota prot. n. 42/SS/6598 del 7/06/2006 avente ad oggetto: "L.R. 15 maggio 2006, n. 13 - art. 17 - IPAB Istituto ISPE. Conferma o nomina Commissario Straordinario. Comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 di avvio

procedimento amministrativo”; nonché della nota dell’Assessorato alla Solidarietà n. 42/SS/7114/s del 28/07/2006 contenente parere contrario al predetto provvedimento nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- con provvedimento n. 1871 del L’11/12/2006, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi in giudizio a mezzo dell’avv. Luca Alberto Clarizio;
- il giudizio si è concluso con sentenza n. 3521 del 6/10/2006, con la quale la Sezione seconda del Tar Puglia, Sede di Bari, ha rigettato il ricorso;
- con atto notificato in data 30/01/2007, il dr. De Donatis ha proposto appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la detta sentenza.

Il Presidente della G.R., considerata la opportunità di resistere anche in sede di appello, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente Regione, con proprio provvedimento urgente del 12/02/2007, salvo ratifica della Giunta Regionale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, della Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, conferiva il mandato difensivo direttamente nelle mani dell’avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli, nata a Taranto il 7/06/1959 e domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTR MLR 59H47 L049E;

Il prefato legale, come richiesto dall’Avvocatura Regionale con nota n. 11/L/23106 del 12/09/2007 e più volte sollecitato verbalmente, ha trasmesso in data 16/09/2011 copia degli atti difensivi con il relativo mandato difensivo a margine.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria la suddetta decisione già assunta in data 12/02/2007 da parte del Presidente G.R. *pro-tempore*, con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 2.670,01, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, e consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Valore della causa: indeterminabile euro 25.900,01-51.700,00; Settore di spesa: Politiche

della Salute.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Il riconoscimento del debito di euro 2.670,01, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312, relativo al saldo delle competenze professionali.

All’impegno della spesa, al momento conosciuta per complessivi euro 2.670,01, di cui euro 1.000,00, si provvederà con successiva Determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale con imputazione al Cap. 1312; ciò, fatta salva la eventuale rideterminazione che della citata spesa verrà effettuata con lo stesso provvedimento dirigenziale in sede di liquidazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria l’operato del Presidente G.R. *pro tempore* così come in premessa specificato;

- di riconoscere il debito di euro 2.670,01, di cui euro 1.000,00, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione “copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 20/2010;
- di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2524

Cont. 1309/11/RO - TAR Puglia - Sede di Bari - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l. - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 2/09/2011 e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - chiedendone l’annullamento, previa

sospensiva, l’A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia comunicata a mezzo racc. a.r. il 25.7.2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s. - Strade s.r.l. - Editoriale 41 s.r.l. la “aggiudicazione definitiva” dell’appalto per l’affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980 (cod. id. gara n. C.I.G. 0514943068), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusi, la aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali della Commissione di gara (dal n. 1 al n. 7) ed anche per la (eventuale) declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l’impresa aggiudicataria (artt. 121 e 122 c.p.a.); con salvezza dell’eventuale risarcimento del danno in caso di impossibilità ad eseguire il servizio ove il R.T.I. ricorrente risultasse aggiudicatario;

- con nota prot. AOO/150 n°4879 del 13.09.2011, Il Servizio Affari Generali dell’Area Organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, ha manifestato l’opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 12.09.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Affari Generali; Valore della causa: euro 999.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2540

Cont. n. 860/09/CL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Appello avverso la sentenza n.1149/2011 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari -. I.S. srl /Regione Puglia e Comune di Bari. Proposizione ricorso. Conferimento incarico ai difensori legali interni, prof. Avv. Nicola Colaianne e Avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato l'8/6/2009, la Immobiliare Spezzati srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la deliberazione di Giunta Regionale n.16 del 23/1/2007, pubblicata sul BURP n.22 del 13/2/2007, avente ad oggetto "Bari- Variante al Piano Urbanistico Generale vigente ex art.16 L.R. n.56/1980- variante della destinazione di zona del sito Fibronit. Approvazione."
- Con sentenza n.1149 depositata il 26/7/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari- ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la sopra citata delibera di GR n.16/2007.
- Data l'importanza della questione, non apparendo condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, si ravvisa l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza n.1149/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di proporre appello avverso la sentenza n.1149 depositata il 26/7/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari- II Sezione, autorizzando il Presidente della G.R. a conferire apposito mandato difensivo agli avvocati interni, Prof. Avv. Nicola Colaianne e Avv. Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.1149 depositata il 26/7/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - II Sezione -, autorizzando il Presidente della G.R. a conferire apposito mandato difensivo agli avvocati interni, Prof. Nicola Colaianni e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2551

Cont. 1162/11/SI. Tribunale di Taranto - Sig.ra B.M.P. c/ Regione Puglia. Nomina all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale e al procuratore e domiciliatario Avv. Enzo D'Amato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La sig.ra Buccoliero Maria Pasana, con ricorso presso il Tribunale di Taranto, ha chiesto la sospensione cautelare all'ingiunzione di pagamento 18 maggio 2011 prot. n. 15481, con la quale la Regione Puglia - Ufficio contenzioso di Taranto, ha chiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 52.524,48 per abbandono definitivo di superfici viticole.
- Il Presidente della G.R., ritenuto necessario recuperare il credito, propone che l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia sia conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura regionale ed al procuratore e domiciliatario Avv. Enzo D'Amato del Foro di Taranto.

Valore della Controversia: Euro 53.524,48. Settore di spesa: Cont. Amministrativo

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

- La presumibile complessiva spesa di Euro 1.000,00, di cui Euro 500,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze spettanti all'avvocato esterno officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.
- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende qui integralmente riportata
- Di costituirsi dinanzi al Tribunale di Taranto nel giudizio indicato in narrativa proposto dalla Sig.ra Buccoliero Maria Pasana nominando rappresentante e difensore l'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale e procuratore e domiciliatario l'Avv. Enzo D'Amato del Foro di Taranto.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento in favore del legale esterno, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria".
- Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale interno alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2553

Cont. 1570/011/CA. TAR Lecce. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaianne e avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato, i sigg.ri R.A. + altri hanno chiesto al Tar Lecce l'annullamento delle deliberazioni di G.R. n. 1483 del 4/7/2011 e n. 1484 del 4/7/2011 con le quali si è provveduto allo scioglimento degli Organi eletti (Deputazione Amministrativa e Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia di cui erano componenti gli odierni ricorrenti, nonché dell'eventuale decreto adottato dal Presidente della Regione Puglia con il quale si sarebbe disposto lo scioglimento degli stessi Organi eletti.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi nel suindicato giudizio dinanzi al Tar

Lecce, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 2/11/2011, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Nicola Colaiani dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Sabino Persichella.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di euro 11.000,00 di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avv. Sabino Persichella, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati reg.li secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2/2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Lecce a mezzo del Prof. Nicola Colaiani e dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2554

Contt. 191 e 1662/07/L; 192/07/L; 2432/08/L C.d.S. Regione Puglia c/ITTICA CARAPELLE S.r.l. e c/AZIENDA AGRICOLA BA e BA S.r.l. Impugnazione sentenze n. 1362, 1363 e 1364/11 del Tar Bari. Ratifica nomina avvocato esterno, avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.1363/2011, il Tar Bari, previa riunione dei ricorsi R.G.116/07 (Cont.191/07/L) e 658/07/L (Cont.1662/07/L) proposti dalla società

ITTICA CARAPELLE S.r.l.: 1) in ordine al primo, l'ha accolto annullando la D.G.R. n.1022/2005 nella parte in cui dispone l'inclusione dell'area di proprietà della ricorrente nelle Z.P.S. e l'ha dichiarato improcedibile nella parte in cui è diretto all'impugnazione della D.G.R. n.1637/2006; 2) in ordine al secondo, l'ha accolto, annullando parzialmente la D.G.R. n.15/2007 ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con sentenza n.1362/2011, il Tar Bari ha in parte accolto ricorso R.G. n.115/07 (Cont.192/07/L) proposto dalla società AZIENDA AGRICOLA BA e BA S.r.l. e, per l'effetto, ha annullato la D.G.R.1022/2005 e in parte l'ha dichiarato improcedibile, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con sentenza n.1364/2011, il Tar Bari ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n.1580/2008 (Cont.2432/08/L) proposto dalla società ITTICA CARAPELLE S.r.l., condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con nota del 29/9/2011 il Servizio Assetto del Territorio ha rilevato che le succitate sentenze non appaiono condivisibili in ordine al significato che esse attribuiscono alla artificialità delle zone umide che, per tale caratteristica, dovrebbero essere escluse dalle rete Natura 2000.

Ritenuto necessario impugnare dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze del Tar Bari nn.1362 e 1363/2011 (nella quale sono stati riuniti i giudizi R.G.116/07 (Cont.191/07/L) e R.G. 658/07/L (Cont.1662/07/L) e n.1364/2011 al fine di ottenere una pronuncia che elimini incertezze sul significato e la portata del principio di "artificialità" delle aree designabili come ZPS, il Presidente della Giunta Regionale con propri provvedimenti urgenti, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 4/11/2011, ha conferito gli incarichi di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Marcello Cecchetti, nato Roma il 02/05/1965 con studio in Firenze, via S.Spirito n.29, C. F.: CCC MCL 65E02 H501Q, esperto nella materia ambientale e docente di diritto dell'ambiente e del territorio.

Si dà atto che la proposta di conferimento dei precitati incarichi al prefato professionista è stata inoltrata con nota prot. n.11/L/20831 del 18/11/2011 recante richiamo alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997, alla D.G.R. n.3566 del 31/7/1998, al protocollo d'intesa

stipulato tra la Regione Puglia e l'Ordine degli avvocati di Bari il 24 febbraio 2001, poi approvato con D.G.R. n. 698 del 19/4/2011, nonché all'art. 5, comma 5, lett.d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148 del 14/9/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare le sentenze del Tar Bari nn.1362, 1363 e 1364/2011

(Valore della causa: di particolare interesse ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 698 del 19/4/2011; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva di € 45.141,67 - così come quantificata con nota del 14/11/2011, acquisita in pari data con prot. n.11/L/21299, a seguito di proposta di conferimento di incarico dell'Ufficio avvocatura dell'8/11/2011, prot.n.11/L/20831 - di cui € 10.000,00 per acconto, per spese (= € 1.800,00 per n.3 contributi unificati) e competenze professionali spettanti all'avvocato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. n.11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di conferire al prof. avv. Marcello Cecchetti l'incarico di rappresentate e difendere la Regione Puglia nei tre giudizi volti ad impugnare dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze del Tar Bari n. 1362/11, n. 1363/2011 (nella quale sono stati riuniti i giudizi R.G. 116/07 - Cont. 191/07/L e R.G. 658/07/L - Cont. 1662/07/L) e n. 1364/11
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2555

Cont. 1136/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Anthea Hospital S.r.l. 1 c/ ASL BA e CBH - Città di Bari Hospital - Atto di costituzione nel ricorso in appello avverso la sentenza n. 798/2011 emessa dal T.A.R. Puglia -Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso rubricato al n. 499/2010 presso il TAR Puglia - Sede di Bari, la società Anthea Hospital, struttura sanitaria istituzionalmente accreditata, ha impugnato per l'annullamento, previa sospensiva, la Determinazione della ASL BA n. 4230 del 14.12.2009, avente ad oggetto "Area Gestione Risorse Umane - UOGRC Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008, dalla casa di Cura Privata Istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l."; nonché tutti gli atti a questa connessi, presupposti, e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente, ed ogni altro provvedimento con cui la ASL BA avrebbe stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione dell'asserito saldo relativo alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2008 ed esercizi precedenti (tra l'altro disposti anche in difformità della norma imperativa di cui all'art. 17 della L.R. 26/06 e s.m.i., aventi efficacia dal 2006);
- con nota prot. AOO/151/26/07/2010 n. 9000, il Servizio PAOS dell'Assessorato alle Politiche della Salute, sebbene il ricorso non fosse stato notificato alla Regione Puglia ed in ragione di eventuali ripercussioni negative che l'eventuale accoglimento dello stesso potrebbe avere sul bilancio regionale, ha ritenuto sussistere l'opportunità di intervenire nel giudizio;
- in conseguenza di quanto sopra, il Vice-Presidente della G.R., in virtù di delega rilasciata dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 30.11.2010, successivamente ratificato con D.G.R. n. 389 del 10/03/2011, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio per intervenire nel giudizio e chiedere il rigetto del ricorso;
- il TAR Bari, con sentenza n. 798 del 25.05.2011, ha dichiarato il ricorso irricevibile ed inammissibile, compensando le spese tra le parti;
- con ricorso in appello notificato il 29/07/2011, la società Anthea Hospital S.r.l., ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la predetta sentenza del TAR Bari;
- ritenuta l'opportunità della costituzione della Regione Puglia in grado di appello, alla luce dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data

08.09.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al medesimo difensore Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano (BA) il 9/07/1959 e domiciliato in Bari alla Via De Nicolò n. 7, codice fiscale: CLR LLB 59L09 L571O, atteso l'esito favorevole per la Regione del giudizio di primo grado;

- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 5.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. in data 08/09/2011 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello intrapreso dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, illustrato in premessa, a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano (BA) il 9/07/1959 e domiciliato in Bari alla Via De Nicolò n. 8, codice fiscale: CLRLB59L09L571O;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2557

Cont. 1082/07/Fr Corte di Cassazione Ricorso del Comune di Vieste per la cassazione della sent. n. 301/25/10 della Commissione Tributaria Regionale c/ R.P. Mandato difensivo avv.ti Leonilde Francesconi e Paolo Marra.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Vieste - servizio Tributi, in data 26/01/2007 ha notificato alla Regione Puglia n. 3 distinti avvisi di accertamento per omesso pagamento dell'imposta Ici da parte della Regione relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento al Complesso Immobiliare denominato "Centro Pilota per il Turismo in Puglia", sito in Vieste, località "Baia dei Campi", per la complessiva somma di euro 393.120,00.

- La Regione Puglia ha proposto opposizione, innanzi alla commissione Tributaria Provinciale di Foggia, avverso i suddetti avvisi di accertamento.
- Con sent. n. 197/07 detta Commissione ha rigettato l'opposizione spiegata dalla Regione.
- Il Settore Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 20/1419/P del 12702/2008, ha evidenziato l'opportunità di appellare la citata sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
- Con sentenza n. 301/25/10 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello spiegato dalla Regione.
- Con ricorso notificato il 18/10/2011 il Comune di Vieste ha proposto ricorso in Cassazione avverso la su citata sentenza.
- Il Vice Presidente della G.R., Avv. Loredana Capone, in sostituzione del Presidente della Giunta Regionale fuori sede per impegni istituzionali, giusta art. 41 com. 8 dello Statuto della Regione, ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con proprio provvedimento urgente del salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Paolo Marra, già difensore dell'Ente nel I e II grado del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, nato a Bari il 19.03.57 ed ivi domiciliato - Via Putignani n. 152 - Cod. Fisc: MRR PLA57C19A662F e all'avv. Leonilde Francesconi dell'Avvocatura regionale..
- Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito all'Avv. Marra con compenso predeterminato nella misura di € 6.000,00

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 501.862,36 circa - Settore di Spesa: Settore Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa di € 6.000 di cui 3000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze spettanti all'avvocato esterno officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liqui-

dazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende qui integralmente riportata;
- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Cassazione, a mezzo degli avv.ti Paolo Marra e Leonilde Francesconi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento in favore dell'avvocato esterno, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avv.ti dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- Si dispone la pubblicazione del presente atto sul BURP; l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi prof.li che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2584

Cont. n. 230/10/CE. Tribunale di Foggia. Ortore Isabella c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Pasqua Triggiani. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 873 del 25/03/2010 la G.R. ratificava l'incarico difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Pasqua Triggiani, al fine di resistere al giudizio in oggetto indicato;
- con il predetto provvedimento si faceva obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare entro l'esercizio finanziario 2010 l'atto di impegno della presumibile spesa complessiva di euro 14.477,78 (di cui euro 1.000,00 fissata nei limiti dell'acconto con la disponibilità del Cap. 1300 e la restante parte con la disponibilità del Cap. 1312-U.P.B. 0.4.1.) per spese e competenze professionali spettanti al legale officiato;
- senonchè, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario, non è stato possibile provvedere a tanto;

- tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale.. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di euro 14.477,78(di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto) ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 14.477,78 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 per euro 13.477,78 e Cap. 1300 per euro 1.000,00 del bilancio regionale;
- all'impegno della spesa complessiva di euro 14.477,78 ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto euro 1.000,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 per euro 13.477,78 e Cap. 1300 per euro 1.000,00 del bilancio regionale;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 14.477,78, di cui euro 1.000,00 quale acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pasqua Triggiani;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 14.477,78, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2585

Cont. 1591/00/CA (D.I. 1497/11/CA) - Corte Appello Lecce - Alessio Cosimo 1 c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. G.P. PALUMBO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione 15/02/2000 i Sigg. Alessio Cosimo e Francesco convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce la Regione Puglia per sentir dichiarare illegittima la determinazione dirigenziale dell'IPA di Lecce 19/1999.
- Con sentenza 538/2005 il Tribunale rigettava in toto la domanda.
- Con deliberazione n. 1877 del 20/12/2005 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di resistere nel giudizio di che trattasi, atteso che i Sigg. Alessio Cosimo e Francesco impugnavano la citata decisione dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Giuseppe Pantaleo Palumbo**. (Valore della controversia: da 5164,57 a 25822,84; Settore di spesa: Servizio Agricoltura)
- Con determinazione dirigenziale n. 45 del 25/01/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 403/2009, ha rigettato il ricorso dei Ricorrenti con condanna alle spese e con nota 11/L/17934 del 23/09/2009 è stata attivata la procedura per il recupero delle stesse.
- L'Avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 27/07/2010 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 5.235,27 ricevuta dall'Ufficio liquidazioni in data 19/10/2011.

- In data 13/10/2011 l'Avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo ha notificato il decreto ingiuntivo n. 1511 del 28/09/2011 dell'importo di euro 4.235,27 (al netto dell'acconto percepito) trasmesso all'Ufficio liquidazioni in data 19/10/2011.
- Con nota del 27/10/2011 l'Avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo rinunciava all'esecuzione del decreto ingiuntivo e accettava la liquidazione della parcella rideterminata, ex officio in relazione al valore della causa da 5.164,57 a 25.822,84 e non già indeterminato, in euro 2.241,84 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali ma al netto dell'acconto corrisposto, con onorari maggiorati del 30%; oltre gli oneri del decreto ingiuntivo pari ad euro 618,20.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.860,04 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo, si provvede: mediante variazione al bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 2.241,84 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il Cap. 1312 per euro 2.241,84 e con imputazione al Cap 1317 per euro 618,20 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011). -All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.860,04 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capp. 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.860,04, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. all'Avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.860,04 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2586

Cont. 1787/04/DL - Tribunale di Bari - Selvarolo Rosa c/ SUD FONDI s.r.l. - Chiamata in causa del Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione 25/2/2004 la sig.ra Selvarolo

Rosa conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la SUD FONDI s.r.l. per la risoluzione del contratto di compravendita di n. 5 unità immobiliari per inadempimento, nonché per la condanna alla restituzione del prezzo interamente corrisposto ed il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento; proponeva, altresì, domanda nei confronti della SudFondi e del Comune di Bari di condanna solidale al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. - Il Comune di Bari costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e della Regione Puglia.

- Con deliberazione n° 1893 del 16/11/2007 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi attesa l'estraneità dell'Amm.ne reg.le alle vicende lottizzatorie dell'area in Bari nota come "Punta Perotti", ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Francesco Paparella.
(Valore della controversia: € 1.679.808,70;
Settore di spesa: Urbanistica)
- Con determinazione dirigenziale n. 784 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari, con sent. n° 3594/2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della SUDFONDI e del Comune, compensando le spese nei rapporti con le altre parti in giudizio.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 16/5/2011, sollecitata in data 8/9/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 32.831,10=.
- Con ultima lett. datata 19/9/2011 il prof. Paparella ha offerto una riduzione del 10° sull'importo richiesto, a condizione che il pagamento avvenga in tempi brevi.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in 24.728,37 € e, per effetto della riduzione offerta (10%) le competenze dovute sono state determinate in complessivi €

22.255,53 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 22.255,53 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 22.255,53 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 22.255,53=, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 22.255,53 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2587

Cont. 1789/04/DL - Tribunale di Bari - Brunetti Giuseppina c/ SUD FONDI s.r.l.- Chiamata in causa del Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione 25/2/2004 la sig.ra Brunetti Giuseppina conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la SUD FONDI s.r.l. per la risoluzione del contratto di compravendita di n. 10 unità immobiliari per inadempimento, nonché per la condanna alla restituzione del prezzo interamente corrisposto ed il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento; proponeva, altresì, domanda nei confronti della SudFondi e del Comune di Bari di condanna solidale al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. - Il Comune di Bari costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in

causa del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e della Regione Puglia.

- Con deliberazione n° 1895 del 16/11/2007 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi attesa l'estraneità dell'Amm/ne reg.le alle vicende lottizzatorie dell'area in Bari nota come "Punta Perotti", ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Francesco Paparella.
(Valore della controversia: € 3.374.650,70; Settore di spesa: Urbanistica)
- Con determinazione dirigenziale n. 788 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari, con sent. n° 3593/2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della SUDFONDI e del Comune, compensando le spese nei rapporti con le altre parti in giudizio.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 16/5/2011, sollecitata in data 8/9/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 42.749,95=.
- Con ultima lett. datata 19/9/2011 il prof. Paparella ha offerto una riduzione del 10° sull'importo richiesto, a condizione che il pagamento avvenga in tempi brevi.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in 32.629,66 € e, per effetto della riduzione offerta (10%) le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 29.366,69 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 29.366,69 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 29.366,69 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 29.366,69=, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 29.366,69 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2588

Cont. 1914/04/DL - Tribunale di Bari - Vitone Vitantonio 3 c/ Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione 3/5/2004 i sigg. Vitone Vitantonio, Vitone A, Vitone M. e Loprieno S. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il Comune di Bari, la Regione Puglia ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti da essi ricorrenti per le somme versate in occasione dell'acquisto dei singoli beni individuati in ricorso; il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. in liquidazione.
- Con deliberazione n° 943 del 19/6/2007 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi attesa l'estraneità dell'Amm.ne reg.le alle vicende lottizzatorie dell'area in Bari nota come "Punta Perotti", ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Francesco Paparella.
(Valore della controversia: € 6.061.377,78; Settore di spesa: Urbanistica)
- Con determinazione dirigenziale n. 740 del 21/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari, con sent. n° 371/2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune, del Ministero e della Regione, compensando le spese nei rapporti tra gli attori e detti Enti.

- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 18/5/2011, sollecitata in data 8/9/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 44.097,98=.
- Con ultima lett. datata 19/9/2011 il prof. Paparella ha offerto una riduzione del 10° sull'importo richiesto, a condizione che il pagamento avvenga in tempi brevi.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in 32.181,80 € e, per effetto della riduzione offerta (10%) le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 28.963,62 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presumibilmente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 28.963,62 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 28.963,62 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 28.963,62=, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta

dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 28.963,62 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2589

Cont. 1912/04/DL - Tribunale di Bari - Vitone Vitantonio 8 c/ Comune di Bari, Ministero Beni ed Attività Culturali e R.P. - Chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione 3/5/2004 i sigg. Vitone Vitantonio, Lomaglio M., Vitone M, Vitone V., Rotondo V. Vitone C., Gennari E., Dell'Erba F. e Dell'Erba A. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il Comune di Bari, la Regione Puglia ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti da essi ricorrenti per le somme versate in occasione dell'acquisto dei singoli beni individuati in ricorso; il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della SUD FONDI s.r.l. in liquidazione.
- Con deliberazione n° 944 del 19/6/2007 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi attesa l'estraneità dell'Amm.ne reg.le alle vicende lottizzatorie dell'area in Bari nota come "Punta Perotti", ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Francesco Paparella.
(Valore della controversia: € 12.536.736,77; Settore di spesa: Urbanistica)
- Con determinazione dirigenziale n. 736 del 21/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari, con sent. n° 375/2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune, del Ministero e della Regione, compensando le spese nei rapporti tra gli attori e detti Enti.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/5/2010, sollecitata in data 8/9/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 56.420,86 (calcolato con IVA al 21%).
- Con ultima lett. datata 19/9/2011 il prof. Paparella ha offerto una riduzione del 10° sull'importo richiesto, a condizione che il pagamento avvenga in tempi brevi.
- A seguito di istruttoria, per effetto della riduzione offerta (10%) le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 50.778,76 (al netto dell'acconto corrisposto).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presumibilmente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 50.778,76 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 50.778,76 si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 50.778,76=, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 50.778,76 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2590

Cont. 526/05/DL - Tribunale di Bari - Caricola Teresa c/ SUD FONDI s.r.l. e Comune di Bari - Chiamata in causa del Ministero Beni Culturali e Ambientali e R.P - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Caricola Teresa conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la SUD FONDI s.r.l. ed il Comune di Bari per dichiarare risolto, per inadempimento della Sudfondi Srl, le compravendite dalla stessa stipulate con la ricorrente, nonché per la condanna alla restituzione del prezzo interamente corrisposto ed il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento; proponeva, altresì, domanda nei confronti della SudFondi e del Comune di Bari di condanna solidale al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
- Il Comune di Bari costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del Mini-

stero dei Beni Culturali ed Ambientali e della R.P..

- Con deliberazione n° 1892 del 16/11/2007 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi attesa l'estraneità dell'Amm/ne reg.le alle vicende lottizzatorie dell'area in Bari nota come "Punta Perotti", ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Francesco Paparella.
(Valore della controversia: € 115.445,75; Settore di spesa: Urbanistica)
- Con determinazione dirigenziale n. 785 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari, con sent. n° 3267/2009, ha: a) dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto e consequenziale restituzione del prezzo e risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti della Sudfondi; b) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti del Comune; c) compensato le spese nei rapporti con le altre parti in giudizio.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 24/5/2011, sollecitata in data 8/9/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 12.257,82=.
- Con ultima lett. datata 19/9/2011 il prof. Paparella ha offerto una riduzione del 10° sull'importo richiesto, a condizione che il pagamento avvenga in tempi brevi.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in 9.209,69 e, € per effetto della riduzione offerta (10%) le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 8.288,72 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per*

l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 8.288,72 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 8.288,72 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 8.288,72, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 8.288,72 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2591

Contenziosi diversi - Compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Regionale - Francesconi Leonilde, Carletti Marco Ugo, Liberti Maria, Troiano Pasquale, Loffredo Antonella, Biallo Stella e Torrente Maddalena - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- La corresponsione delle competenze professionali ai legali interni dell'Avvocatura Regionale è disciplinata dal Regolamento Regionale n.2 del 01/02/2010, in attuazione dell'art. 7, co. 2, della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 ed in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. 14/9/2000 relativo al comparto Regioni ed Autonomie Locali.
- Il detto Regolamento contiene altresì (art. 11, commi -3 e 4) la disciplina delle competenze in questione spettanti in relazione ai provvedimenti giudiziali favorevoli emessi nel periodo dal 27/6/2006 al 31/12/2008 e riferiti a mandati conferiti anteriormente al 27/6/2006, data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Avvocatura Regionale (disciplina transitoria);
- La disciplina transitoria deve ritenersi comunque applicabile anche ai mandati conferiti dopo il 27/6/2006, in base all'interpretazione dell'art. 11, co. 3 del citato Regolamento fornita con circolare n. 2/2010 dell'Avvocato Coordinatore, in cui viene, tra l'altro, chiarito che la disciplina definitiva si applica soltanto ai provvedimenti favorevoli successivi al 01/01/2009.

- Con circolare dell'Avvocato Coordinatore n. 6/2010, è stato tra l'altro stabilito che per la liquidazione delle notule di cui si tratta ricadenti nella disciplina transitoria, è necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale interno attesta la conformità al Regolamento, nonché il visto dell'Avvocato Coordinatore e che la validazione dei liquidatori viene temporaneamente omessa, perché "da farsi successivamente, secondo l'ordine cronologico e di opportunità che ordinariamente viene seguito per il buon andamento del servizio liquidazione spese legali, fermi restando il recupero delle somme che

dovessero risultare, all'esito del procedimento di validazione della notula, corrisposte in eccesso rispetto al dovuto e le altre iniziative del caso".

- In virtù di quanto precede, gli avvocati dell'Avvocatura Regionale di seguito elencati hanno presentato le notule relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli emessi nel periodo 27/6/2006-31/12/2008; l'elenco reca, accanto al nominativo del legale, i dati di protocollazione delle richieste di pagamento, il numero delle notule in esse contenute e l'importo complessivo delle competenze richieste:

N. d'ord.	Nominativo del Legale	Protocollo	Numero Notule	Importo Euro
1	FRANCESCONI Leonilde	11057 del 24/05/2011	1	1.158,50
2	CARLETTI Marco Ugo	11057 del 24/05/2011	1	1.158,50
3	LIBERTI MARIA	16397 del 19/08/2011 16355 del 16/08/2011	1 2	1.253,10 4.000,00
4	TROIANO Pasquale	17264 del 16/09/2011	1	2.516,66
5	LOFFREDO Antonella	17047 del 13/09/2011	23	9.824,00
6	BIALLO Stella	20116 del 27/10/2011	1	550,25
7	TORRENTE Maddalena	20116 del 27/10/2011	1	550,25
TOTALE			31	21.011,26

- Per procedere alla liquidazione e pagamento dei citati compensi professionali, è propedeutico il riconoscimento del debito fuori bilancio, tenuto conto che, in mancanza della relativa disciplina regolamentare, non fu provveduto all'impegno di spesa.
- Quanto precede, alla luce del pronunciamento reso al riguardo delle spese legali quale debito fuori bilancio e su richiesta del Presidente della G.R., dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 47 del 26/01/2010, con cui è stato approvato il Regolamento di cui si tratta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti dei su indicati legali dell'Avvocatura Regio-

nale, ammontante complessivamente ad € 21.011,26.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 21.011,26 si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso, appositamente impinguato mediante prelievo per competenza e cassa dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse).
- All'impegno della spesa entro il limite dell'importo di € 21.011,26 comprensivo di oneri accessori, nonché alla liquidazione sempre entro questo limite ed omettendo temporaneamente la prevista validazione da parte dei liquidatori come precisato in narrativa ed al conseguente pagamento, si provvederà con successive determina-

zioni dirigenziali dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante ad € 21.011,26 per il pagamento delle competenze professionali spettanti ai legali dell'Avvocatura Regionale, così come specificato in narrativa e nella tabella ivi contemplata;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa, mediante variazione al bilancio, secondo quanto indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di dare atto che i compensi professionali relativi ai provvedimenti giudiziali favorevoli all'Amministrazione emessi tra il 27/6/2006 ed il 31/12/2008 non sono soggetti al riparto di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 2/2010, né alla disciplina del "tetto" di cui al successivo comma 2 e che saranno pertanto corrisposti direttamente al legale dell'Avvocatura Regionale costituito, previa detrazione delle ritenute relative agli oneri contributivi e fiscali;

5. di corrispondere le competenze professionali indicate nelle notule previo rilascio di una attestazione con cui ciascun legale si dichiara interamente soddisfatto di ogni sua pretesa per i provvedimenti giudiziali favorevoli all'Amministrazione Regionale emessi dal 27/6/2006 al 31/12/2008 - in seguito a mandato conferito anche anteriormente al 27/6/2006 - assumendo contestualmente l'impegno a non azionare giuridicamente i crediti recati da tali parcelle ed a rinunciare alle azioni eventualmente già proposte al medesimo titolo;
6. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale la trasmissione del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n.20/2010, art.13, co.2;
8. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.;
10. di rendere pubblici, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010, i suddetti compensi professionali nelle forme e con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa (L.R. n. 15/2008 e Regolamento attuativo n. 20/2009).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2592

Dipendente Avv. Giovanni SIVO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito a decorrere dal 2009 il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.
- Il predetto Regolamento (art. 11.3 e.4) detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti a partire dal 27 giugno 2006 - data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale -, lasciando invece impregiudicata la questione dei compensi relativi alle cause definite precedentemente a tale data, per i quali la DGR n. 47 del 26.01.2010 (punto 3 dispositivo) ha previsto una definizione transattiva indicando nella disciplina dell'art. 11 cit. il criterio orientativo per la transazione.
- La Giunta regionale con deliberazione n. 479 del 15.03.2011, ad integrazione della n. 47/2010, ha stabilito:
 - di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi, e alle spese di

lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata;

- di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ. e tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con nota prot. AOO_ 106 7.10.2011 - 21783, il dirigente del Servizio personale e organizzazione ha trasmesso - tra gli altri - il verbale di conciliazione rep. n. 1714/2011 sottoscritto in data 25 ottobre 2011 tra l'avvocato regionale Giovanni SIVO e la Regione Puglia dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, con richiesta di provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato entro il 31.12.2011.
- Dal verbale di conciliazione risulta quanto segue:
 - l'avv. Giovanni SIVO e il Servizio Personale e Organizzazione hanno promosso congiuntamente il tentativo di conciliazione in merito al riconoscimento dei compensi professionali maturati dal dipendente per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Amministrazione regionale prima del 27.06.2006;
 - il dipendente ha aderito al prospetto di transazione prot. AOO_106 7.10.2011 - 0021783 proposto dal Servizio Personale per un importo totale di € 83.460,27;
 - le parti hanno dichiarato e si sono date reciprocamente atto "di aver superato e appianato ogni motivo di conflitto e di controversia secondo i termini e le condizioni, oltre che le premesse, contenuti specificamente nella nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia sopra richiamata [omissis]". "In particolare, l'Amministrazione Pubblica Regione Puglia, in merito a giudizi definiti favorevolmente prima della data del 27 giugno 2006, riconosce all'avv. Giovanni SIVO i compensi dallo stesso maturati per un ammontare pari ad € 83.460,27 al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà liquidato dall'Avvocatura regionale entro il 31 dicembre 2011";
 - l'avv. Giovanni SIVO ha dichiarato di rinunciare, a seguito della materiale percezione della somma indicata, agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente ese-

cutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.

- In conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio Verifiche di regolarità contabile del Servizio Ragioneria con nota AOO_116/13271/VCR del 10.08.2011 che richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 32/2009, la liquidazione ed il pagamento della somma indicata deve essere preceduta da apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito ammonante ad € 83.460,27 ed alla conseguente variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 83.460,27 si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1313 "Spese per il pagamento di competenze professionali agli avvocati interni" del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 83.460,27 in favore del dipendente regionale avv. Giovanni SIVO si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1313.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione

spese legali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto che la conciliazione in premessa indicata, risultante dal verbale rep. n. 1714/2011, in atti, sottoscritto in data 25 ottobre 2011 dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari tra l'avvocato regionale Giovanni SIVO e la Regione Puglia, concernente i compensi professionali maturati dallo stesso per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Ente prima del 27.06.2006, è conforme alle direttive fornite con deliberazioni nn. 47/2010 e 479/2011 e che, a seguito della materiale percezione della somma indicata, l'avv. Giovanni SIVO farà pervenire rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di € 83.460,27 derivante dal verbale di conciliazione di cui al punto precedente;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. entro il corrente esercizio finanziario, la spesa di € 83.460,27 sarà impegnata e liquidata dall'Avvocatura in favore del dipendente avv. SIVO a transazione e saldo di ogni sua pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente dagli incarichi defensionali conferitigli dall'Amministrazione regionale per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.06.2006. Al pagamento provvederà il Servizio Personale

previa applicazione delle eventuali ritenute di legge;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Reg.le;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e s.m.i.;
8. di dare atto che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010 in tema di pubblicità dei compensi percepiti dagli avvocati regionali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2593

Dipendente Avv. Stella BIALLO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito a decorrere dal 2009 il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.

- Il predetto Regolamento (art. 11.3 e.4) detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti a partire dal 27 giugno 2006 - data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale -, lasciando invece impregiudicata la questione dei compensi relativi alle cause definite precedentemente a tale data, per i quali la DGR n. 47 del 26.01.2010 (punto 3 dispositivo) ha previsto una definizione transattiva indicando nella disciplina dell'art. 11 cit. il criterio orientativo per la transazione.
- La Giunta regionale con deliberazione n. 479 del 15.03.2011, ad integrazione della n. 47/2010, ha stabilito:
 - di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi, e alle spese di lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata;
 - di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ. e tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con nota prot. AOO_ 106 17.10.2011 - 22479, il dirigente del Servizio personale e organizzazione ha trasmesso - tra gli altri - il verbale di conciliazione rep. n. 1737/2011 sottoscritto in data 25 ottobre 2011 tra l'avvocato regionale Stella BIALLO e la Regione Puglia dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, con richiesta di provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato entro il 31.12.2011.
- Dal verbale di conciliazione risulta quanto segue:
 - l'avv. Stella BIALLO e il Servizio Personale e Organizzazione hanno promosso congiuntamente il tentativo di conciliazione in merito al riconoscimento dei compensi professionali maturati dalla dipendente per i giudizi definiti

con esito favorevole per l'Amministrazione regionale prima del 27.06.2006;

- la dipendente ha aderito al prospetto di transazione prot. AOO_106 17.10.2011 - 0022479 proposto dal Servizio Personale per un importo totale di € 43.853,40;
 - le parti hanno dichiarato e si sono date reciprocamente atto "di aver superato e appianato ogni motivo di conflitto e di controversia secondo i termini e le condizioni, oltre che le premesse, contenuti specificamente nella nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia sopra richiamata [omissis]". "In particolare, l'Amministrazione Pubblica Regione Puglia, in merito a giudizi definiti favorevolmente prima della data del 27 giugno 2006, riconosce all'avv. Stella BIALLO i compensi dalla stessa maturati per un ammontare pari ad € 43.853,40 al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà liquidato dall'Avvocatura regionale entro il 31 dicembre 2011";
 - l'avv. Stella BIALLO ha dichiarato di rinunciare, a seguito della materiale percezione della somma indicata, agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.
- In conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio Verifiche di regolarità contabile del Servizio Ragioneria con nota AOO_116/13271/VCR del 10.08.2011 che richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 32/2009, la liquidazione ed il pagamento della somma indicata deve essere preceduta da apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito ammontante ad € 43.853,40 ed alla conseguente variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 43.853,40 si provvede mediante variazione del bilancio del

corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1313 "Spese per il pagamento di competenze professionali agli avvocati interni" del bilancio regionale.

- All'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 43.853,40 in favore della dipendente regionale avv. Stella BIALLO si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1313.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto che la conciliazione in premessa indicata, risultante dal verbale rep. n. 1737/2011, in atti, sottoscritto in data 25 ottobre 2011 dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari tra l'avvocato regionale Stella BIALLO e la Regione Puglia, concernente i compensi professionali maturati dalla stessa per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Ente prima del 27.06.2006, è conforme alle direttive fornite con deliberazioni nn. 47/2010 e 479/2011 e che, a seguito della materiale percezione della somma indicata, l'avv. Stella BIALLO farà pervenire rinuncia agli atti e alle

azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di € 43.853,40 derivante dal verbale di conciliazione di cui al punto precedente;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. entro il corrente esercizio finanziario, la spesa di € 43.853,40 sarà impegnata e liquidata dall'Avvocatura in favore della dipendente avv. BIALLO a transazione e saldo di ogni sua pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente dagli incarichi defensionali conferitile dall'Amministrazione regionale per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.06.2006. Al pagamento provvederà il Servizio Personale previa applicazione delle eventuali ritenute di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Reg.le;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e s.m.i.;
8. di dare atto che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010 in tema di pubblicità dei compensi percepiti dagli avvocati regionali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2594

Dipendente avv. Sabina Ornella DI LECCE - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito a decorrere dal 2009 il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.
- Il predetto Regolamento (art. 11.3 e.4) detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti a partire dal 27 giugno 2006 - data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale -, lasciando invece impregiudicata la questione dei compensi relativi alle cause definite precedentemente a tale data, per i quali la DGR n. 47 del 26.01.2010 (punto 3 dispositivo) ha previsto una definizione transattiva indicando nella disciplina dell'art. 11 cit. il criterio orientativo per la transazione.
- La Giunta regionale con deliberazione n. 479 del 15.03.2011, ad integrazione della n. 47/2010, ha stabilito:
 - di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi, e alle spese di

lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata;

- di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ. e tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con nota prot. AOO_ 106 07/10/2011 - 0021780, il dirigente del Servizio personale e organizzazione ha trasmesso - tra gli altri - il verbale di conciliazione rep. n. 1709/2011 sottoscritto in data 25 ottobre 2011 tra l'avvocato regionale Sabina Ornella DI LECCE e la Regione Puglia dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, con richiesta di provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato entro il 31.12.2011.
- Dal verbale di conciliazione risulta quanto segue:
 - l'avv. DI LECCE e la Regione Puglia (Servizio Personale e Organizzazione) hanno promosso congiuntamente il tentativo di conciliazione in merito al riconoscimento dei compensi professionali maturati dalla dipendente per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Amministrazione regionale prima del 27.06.2006;
 - la dipendente ha aderito al prospetto di transazione prot. AOO_106 07.10.2011 - 21780 proposto dal Servizio Personale per un importo totale di € 240.000,00;
 - le parti hanno dichiarato e si sono date reciprocamente atto "di aver superato e appianato ogni motivo di conflitto e di controversia secondo i termini e le condizioni, oltre che le premesse, contenuti specificamente nella nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia sopra richiamata [omissis]". "In particolare, l'Amministrazione Pubblica Regione Puglia, in merito a giudizi definiti favorevolmente prima della data del 27 giugno 2006, riconosce all'avv. **Sabina Ornella DI LECCE** i compensi dalla stessa maturati per un ammontare pari ad € 240.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà liquidato dall'Avvocatura regionale entro il 31 dicembre 2011";
 - l'avv. **DI LECCE** ha dichiarato di rinunciare, a seguito della materiale percezione della somma indicata, agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti

giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.

- In conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio Verifiche di regolarità contabile del Servizio Ragioneria con nota AOO_116/13271/VCR del 10.08.2011 che richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 32/2009, la liquidazione ed il pagamento della somma indicata deve essere preceduta da apposita deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio.
- Occorre pertanto riconoscere il debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione citato, ammontante ad € 240.000,00=, che sarà finanziato:
 - per € 154.902,16 con l'impegno assunto sul capitolo 1312 del bilancio 2008 con determinazione dell'Avvocato Coordinatore n. 1121/2008 a seguito del precedente tentativo di conciliazione promosso dall'avv. DI LECCE con istanza del 29.02.2008 e della DGR n. 770 del 16.05.2008. Detto importo dovrà essere iscritto nelle competenze del corrente esercizio finanziario e riassegnato al capitolo 1312;
 - per € 85.097,84 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito ammontante ad € 240.000,00, ed alla conseguente variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario per la parte del debito non finanziabile mediante iscrizione di residui passivi perenti.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa di € 240.000,00 si provvede:

- per € 154.902,16 mediante la iscrizione, in termini di competenza e cassa, nel bilancio del corrente esercizio finanziario del residuo passivo perento derivante dall'impegno di € 154.902,16 assunto con determinazione dell'Avvocato coordinatore n. 1121/2008 a seguito del precedente tentativo di conciliazione promosso dall'avv. DI LECCE con istanza del 29.02.2008 e della DGR n. 770 del

16.05.2008. Detto importo dovrà essere riassegnato al capitolo 1312 (destinato al pagamento dei compensi professionali ai legali esterni), non potendo - per ragioni contabili - essere iscritto nel capitolo 1313 (destinato al pagamento ai legali interni dei compensi professionali non ricompresi nella disciplina del Fondo istituito col Regolamento regionale n. 2/2010 a decorrere dall'anno 2009);

- per € 85.097,84 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1313 "Spese per il pagamento di competenze professionali agli avvocati interni" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 240.000,00 in favore dell'avv. DI LECCE si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai cap. 1312 e 1313.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto che la conciliazione in premessa indicata, risultante dal verbale rep. n. 1709/2011, in atti, sottoscritto in data 25 ottobre

2011 dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari tra l'avvocato regionale Sabina Ornella DI LECCE e la Regione Puglia, concernente i compensi professionali maturati dalla stessa per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Ente prima del 27.06.2006, è conforme alle direttive fornite con deliberazioni nn. 47/2010 e 479/2011 e che, a seguito della materiale percezione della somma indicata, l'avv. DI LECCE farà pervenire rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di € 240.000,00 derivante dal verbale di conciliazione di cui al punto precedente;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. entro il corrente esercizio finanziario, la spesa di € 240.000,00 sarà impegnata e liquidata dall'Avvocatura in favore della dipendente avv. DI LECCE a transazione e saldo di ogni sua pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente dagli incarichi defensionali conferitile dall'Amministrazione regionale per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.06.2006. Al pagamento provvederà il Servizio Personale previa applicazione delle eventuali ritenute di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Reg.le;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e s.m.i.;

8. di dare atto che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010 in tema di pubblicità dei compensi percepiti dagli avvocati regionali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2596

Dipendente Avv. Pasquale TROIANO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito a decorrere dal 2009 il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.
- Il predetto Regolamento (art. 11.3 e.4) detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti a partire dal 27 giugno 2006 - data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale -, lasciando invece impregiudicata la questione dei compensi relativi alle cause definite precedentemente a tale data, per i quali la DGR n. 47 del 26.01.2010 (punto 3 dispositivo) ha previsto una definizione transattiva indicando nella disciplina dell'art. 11 cit. il criterio orientativo per la transazione.
- La Giunta regionale con deliberazione n. 479 del 15.03.2011, ad integrazione della n. 47/2010, ha stabilito:

- di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi, e alle spese di lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata;
 - di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ. e tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con nota prot. AOO_ 106 07.10.2011 - 21787, il dirigente del Servizio personale e organizzazione ha trasmesso - tra gli altri - il verbale di conciliazione rep. n. 1711/2011 sottoscritto in data 25 ottobre 2011 tra l'avvocato regionale Pasquale TROIANO e la Regione Puglia dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, con richiesta di provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato entro il 31.12.2011.
- Dal verbale di conciliazione risulta quanto segue:
- l'avv. Pasquale TROIANO e il Servizio Personale e Organizzazione hanno promosso congiuntamente il tentativo di conciliazione in merito al riconoscimento dei compensi professionali maturati dal dipendente per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Amministrazione regionale prima del 27.06.2006;
 - il dipendente ha aderito al prospetto di transazione prot. AOO_106 12.10.2011 - 0022154 proposto dal Servizio Personale per un importo totale di € 11.187,78;
 - le parti hanno dichiarato e si sono date reciprocamente atto "di aver superato e appianato ogni motivo di conflitto e di controversia secondo i termini e le condizioni, oltre che le premesse, contenuti specificamente nella nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia sopra richiamata [omissis]". "In particolare, l'Amministrazione Pubblica Regione Puglia, in merito a giudizi definiti

favorevolmente prima della data del 27 giugno 2006, riconosce all'avv. Pasquale TROIANO i compensi dallo stesso maturati per un ammontare pari ad € 11.187,78 al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà liquidato dall'Avvocatura regionale entro il 31 dicembre 2011";

- l'avv. Pasquale TROIANO ha dichiarato di rinunciare, a seguito della materiale percezione della somma indicata, agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.
- In conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio Verifiche di regolarità contabile del Servizio Ragioneria con nota AOO_116/13271/VCR del 10.08.2011 che richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 32/2009, la liquidazione ed il pagamento della somma indicata deve essere preceduta da apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito ammontante ad € 11.187,78 ed alla conseguente variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 11.187,78 si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1313 "Spese per il pagamento di competenze professionali agli avvocati interni" del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 11.187,78 in favore del dipendente regionale avv. Pasquale TROIANO si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1313.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria

innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto che la conciliazione in premessa indicata, risultante dal verbale rep. n. 1737/2011, in atti, sottoscritto in data 25 ottobre 2011 dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari tra l'avvocato regionale Pasquale TROIANO e la Regione Puglia, concernente i compensi professionali maturati dallo stesso per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Ente prima del 27.06.2006, è conforme alle direttive fornite con deliberazioni nn. 47/2010 e 479/2011 e che, a seguito della materiale percezione della somma indicata, l'avv. Pasquale TROIANO farà pervenire rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di € 11.187,78 derivante dal verbale di conciliazione di cui al punto precedente;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

4. entro il corrente esercizio finanziario, la spesa di € 11.187,78 sarà impegnata e liquidata dall'Avvocatura in favore del dipendente avv. TROIANO a transazione e saldo di ogni sua pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente dagli incarichi defensionali conferitigli dall'Amministrazione regionale per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.06.2006. Al pagamento provvederà il Servizio Personale previa applicazione delle eventuali ritenute di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Reg.le;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e s.m.i.;
8. di dare atto che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010 in tema di pubblicità dei compensi percepiti dagli avvocati regionali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2600

Dipendente Avv. Lucrezia GAETANO - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Seguito DGR n. 479/2011. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito a decorrere dal 2009 il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.
- Il predetto Regolamento (art. 11.3 e.4) detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziali favorevoli definiti a partire dal 27 giugno 2006 - data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale -, lasciando invece impregiudicata la questione dei compensi relativi alle cause definite precedentemente a tale data, per i quali la DGR n. 47 del 26.01.2010 (punto 3 dispositivo) ha previsto una definizione transattiva indicando nella disciplina dell'art. 11 cit. il criterio orientativo per la transazione.
- La Giunta regionale con deliberazione n. 479 del 15.03.2011, ad integrazione della n. 47/2010, ha stabilito:
 - di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi, e alle spese di lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata;
 - di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ. e tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con nota prot. AOO_ 106 07.10.2011 - 21787, il dirigente del Servizio personale e organizzazione ha trasmesso - tra gli altri - il verbale di conciliazione rep. n. 1711/2011 sottoscritto in data 25

ottobre 2011 tra l'avvocato regionale Lucrezia GAETANO e la Regione Puglia dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, con richiesta di provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato entro il 31.12.2011.

- Dal verbale di conciliazione risulta quanto segue:

- l'avv. Lucrezia GAETANO e il Servizio Personale e Organizzazione hanno promosso congiuntamente il tentativo di conciliazione in merito al riconoscimento dei compensi professionali maturati dalla dipendente per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Amministrazione regionale prima del 27.06.2006;
- la dipendente ha aderito al prospetto di transazione prot. AOO_106 07.10.2011 - 0021787 proposto dal Servizio Personale per un importo totale di € 83.000,16;
- le parti hanno dichiarato e si sono date reciprocamente atto "di aver superato e appianato ogni motivo di conflitto e di controversia secondo i termini e le condizioni, oltre che le premesse, contenuti specificamente nella nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia sopra richiamata [omissis]". "In particolare, l'Amministrazione Pubblica Regione Puglia, in merito a giudizi definiti favorevolmente prima della data del 27 giugno 2006, riconosce all'avv. Lucrezia GAETANO i compensi dalla stessa maturati per un ammontare pari ad € 83.000,16 al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà liquidato dall'Avvocatura regionale entro il 31 dicembre 2011";
- l'avv. Lucrezia GAETANO ha dichiarato di rinunciare, a seguito della materiale percezione della somma indicata, agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato.

- In conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio Verifiche di regolarità contabile del Servizio Ragioneria con nota AOO_116/13271/VCR del 10.08.2011 che richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 32/2009, la liquidazione ed il pagamento della somma indicata deve essere preceduta da apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito ammontante ad € 83,000,16 ed alla conseguente variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 83,000,16 si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1313 "Spese per il pagamento di competenze professionali agli avvocati interni" del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 83,000,16 in favore della dipendente regionale avv. Lucrezia GAETANO si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1313.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto che la conciliazione in premessa indicata, risultante dal verbale rep. n. 1711/2011, in atti, sottoscritto in data 25 ottobre 2011

dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari tra l'avvocato regionale Lucrezia GAETANO e la Regione Puglia, concernente i compensi professionali maturati dalla stessa per i giudizi definiti con esito favorevole per l'Ente prima del 27.06.2006, è conforme alle direttive fornite con deliberazioni nn. 47/2010 e 479/2011 e che, a seguito della materiale percezione della somma indicata, l'avv. Lucrezia GAETANO farà pervenire rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite, nonché ad ogni altra azione o pretesa comunque collegata al titolo azionato;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di € 83,000,16 derivante dal verbale di conciliazione di cui al punto precedente;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. entro il corrente esercizio finanziario, la spesa di € 83,000,16 sarà impegnata e liquidata dall'Avvocatura in favore della dipendente avv. GAETANO a transazione e saldo di ogni sua pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente dagli incarichi defensionali conferitile dall'Amministrazione regionale per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.06.2006. Al pagamento provvederà il Servizio Personale previa applicazione delle eventuali ritenute di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Reg.le;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e s.m.i.;

8. di dare atto che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010 in tema di pubblicità dei compensi percepiti dagli avvocati regionali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2601

**Cont. n. 1177/11/DL (rif. cont. n. 2090/94/DL).
Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ Regione Puglia a
seguito D.I. n. 139/2011. Competenze professionali
Avv. Alfredo Cacciapaglia Non opposizione
a D.I. Riconoscimento del debito. Variazione di
bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso al Pretore di Lecce in funzione del Giudice del Lavoro, il Sig. Morleschi Antonio, docente della formazione professionale presso l'ENAIP, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento di somme dovute a titolo di salario aggiuntivo, ai sensi dell'art. 28 punto E n°42 del CCNL 1989/91;
- a seguito della chiamata in garanzia della Regione Puglia da parte del citato Ente, con provvedimento n. 327 del 15/02/1995 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto e ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Alfredo Cacciapaglia;
- il giudizio si concludeva, giusta sentenza n. 9597 del 19/12/2003, del Tribunale di Lecce, che disattendeva la domanda proposta nei confronti della Regione Puglia, rigettava parzialmente il ricorso e condannava l'ENAIP al pagamento degli interessi, rivalutazione e spese processuali;

- l'avv. Cacciapaglia, avendo esaurito la propria attività, con nota del 14/05/2008 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, per la somma complessiva, al lordo di ritenuta, di € 8.928,74;
- il legale, non avendo avuto riscontro alla predetta richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, ha presentato al Tribunale di Lecce - sez. distaccata di Gallipoli-, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo il D.I. n. 139/2011, notificato alla Regione Puglia a mezzo raccomandata con R.R. in data 27/07/2011 ed acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 02/08/2011 prot. n. 11/L/15826, con il quale è stato ingiunto alla Regione di pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 9.260,86 (con gli onorari determinati in € 5.540,00 dal Consiglio dell'Ordine di Lecce con parere espresso nell'adunanza del 22/06/2011) oltre interessi dal 14/05/2008, nonché le spese del procedimento di ingiunzione, per un importo complessivo di € 486,00 oltre oneri accessori, rimb. forf. e spese successive occorrente;
- a seguito di eccezioni sollevate dal legale interno titolare del fascicolo in ordine al valore di causa, l'avv. Cacciapaglia con nota fax del 13/10/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot. n. 11/L/18974 del 13/10/2011, ha trasmesso nota specifica rideterminata sulla base di quanto eccepito, per un totale, al lordo di ritenuta, di € 4.122,19;
- pur tuttavia, a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, la suddetta specifica, previa detrazione dell'acconto erogato e non dedotto ed all'applicazione dei corretti importi dei diritti, è stata rideterminata in € 3.688,31, al lordo di ritenuta;
- l'avv. Cacciapaglia, con note fax del 13 e 24/10/2011, ha comunicato di rinunciare al D.I. in oggetto (tranne le relative spese) ed agli interessi legali richiesti e di accettare la rideterminazione dell'importo, così come effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione dell'Avvocatura e trasmessa al legale tramite fax in data 18/10/2011 Prot. n. 11/L/19245;
- pertanto, l'Avvocatura Regionale ritiene che non sussista da parte dell'Amministrazione alcun interesse alla opposizione avverso il citato decreto, poiché con la controparte è stato raggiunto un accordo vantaggioso per l'Amministrazione.

- per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno dare seguito alla liquidazione delle somme quantificate nell'importo complessivo di € 3.688,31;
- il Presidente, condividendo questo orientamento, propone la non opposizione al D.I. n. 139/2011 da parte della Regione;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Cacciapaglia non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 3.688,31 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - limitatamente alla sorte capitale pari ad € 2.996,54, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa di € 2.996,54 (sorte capitale) relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 691,77 per spese di giudizio viene finanziata con imputazione al cap. 1317 del corrente bilancio;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.688,31 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 per € 2.996,54 ed al Cap. 1317 per € 691,77;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2011 reso dal Tribunale di Lecce- sez. distaccata di Gallipoli-, per le motivazioni contenute in narrativa;
- di riconoscere il debito nella misura di € 3.688,31, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Alfredo Cacciapaglia;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.688,31, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2602

Cont. n. 3246/07/GR/LO. (rif. cont. n. 983/88/C). Regione Puglia c/ Avv. Caggia Giovanni Francesco. Competenze professionali a seguito sentenza n. 1496/11 del Tribunale Civile di Lecce. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- La Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1053/07 del 20/11/2007, notificato in forma esecutiva in data 3/12/2007, con cui le era stato intimato il pagamento, a favore dell'avv. Caggia, della somma di € 5.740,91, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo, nonchè spese e competenze della fase monitoria, a titolo pagamento competenze professionali per l'attività prestata dal legale, in favore della Regione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi al T.A.R. Lecce (Cont. n. 983/88/C/L) definitosi con decreto di perenzione n. 7157/2004;
- in data 15/4/2008 veniva notificato alla Regione Puglia atto di precetto (opposto dalla Regione Puglia), seguito da atto di pignoramento presso

terzi, acquisito agli atti dell'Avvocatura regionale in data 16/06/2008 Prot. n. 11/L/14956;

- l'Automobile Club di Lecce, quale terzo debitore della Regione Puglia nell'esecuzione mobiliare n. 1109/08 del Tribunale di Lecce, su disposizione del Giudice delle Esecuzioni Mobiliari dello stesso Tribunale - Sezione Commerciale-giusta ordinanza del 6/11/2008, provvedeva al pagamento della somma di € 7.371,50 (al netto di ritenuta) a favore dell'avv. Caggia Giovanni Francesco, come da fattura n. 10 del 3/12/2008 rilasciata dal citato legale;
- con sentenza n. 1496/11 il Tribunale Civile di Lecce - Seconda Sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso il D. I. n. 1053/2007, la rigettava, confermando l'esecutività del citato decreto, già concessa in via provvisoria, e condannava la Regione Puglia a rifondere all'avv. Caggia spese e competenze di causa liquidate nell'importo complessivo di € 1.648,00 di cui € 548,00 per diritti, € 1.100,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione dell'Avvocatura ed al fine di non gravare l'Ente di ulteriori spese a carico del bilancio regionale, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle somme liquidate nella sentenza n. 1496/11, per un importo complessivo di € 2.333,07, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Caggia (D.G.R. n. 7730/88) non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.333,07 in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.333,07 relativa al riconoscimento del debito per spese e com-

petenze di causa a favore del legale, si provvede mediante imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.333,07, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 2.333,07, riveniente dalla sentenza n.1496/11 del Tribunale Civile di Lecce, per spese e competenze di causa a favore dell'avv. Caggia Giovanni Francesco;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.333,07, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2603

Cont. n. 1530/04/GA. Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro - Forestiero Beniamino c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Carluccio Angela (Studio Legale Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. Forestiero Beniamino chiedeva al Giudice del Lavoro di Brindisi l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire dalla Regione Puglia la somma di € 81.042,26 a titolo interessi e rivalutazione a seguito di inquadramento nella I° q.dirigenziale;
- con provvedimento n. 240 del 07/03/2005 la Giunta Regionale, ratificando il mandato difen-

sivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Carluccio Angela, deliberava di resistere alla lite di che trattasi;

- con sentenza n. 1965/08, munita di formula esecutiva, il Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro - accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia al pagamento, a favore del ricorrente, di interessi e rivalutazione, compensando le spese di giudizio;
- avverso la citata sentenza la Regione Puglia proponeva appello (tuttora pendente) innanzi alla Corte di Appello di Lecce- Sez. Lavoro- giusta D.G.R. n. 219 del 25/02/2009 a mezzo dell'avv. Mercaldi Stefania.
- L'Avv. Carluccio, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 07/10/2008, nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 11.185,77;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di € 9.881,63, al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Carluccio non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto atti dirigenziali nn.680 e 1047/2005), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 9.881,63 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 9.881,63 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 9.881,63 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Associato Carluccio" si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 9.881,63, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Carluccio Angela e, per essa, allo "Studio Legale Associato Carluccio", come indicato nella sezione contabile;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 9.881,63, secondo le indicazioni contenute

nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2639

Cont. 1580/011/CA. TAR Lazio. Comune di XXX c/ Presidente della Repubblica Italiana e Presidente del Consiglio dei Ministri. Intervento ad adiuvandum della Regione Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaianni e avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al Tar Lazio di Roma il Comune di xxx ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del D.P.R. 11/03/2011, n. 108 recante il "regolamento di organizzazione del Ministero della Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 in data 14/07/2011.

- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di intervenire ad adiuvandum dinanzi al Tar Lazio nel giudizio promosso dal Comune di xxx, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 2/11/2011, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Nicola Colaiani della Avvocatura Regionale e all'avv. Sabino Persichella.
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di intervenire ad adiuvandum nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: di particolare importanza per l'oggetto della questione;

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di € 12.000,00 di cui € 2.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avv. Sabino Persichella, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati reg.li secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2/2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di intervenire ad adiuvandum nel giudizio dinanzi al Tar Lazio, a mezzo del Prof. Avv. Nicola Colaiani e dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2640

Cont. 1451/11/FR - TAR Puglia Bari - C. d. N. s.r.l. S. A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica mandato all'Avv. Maurizio Di Cagno - legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al TAR Puglia Bari, il "Casale della Natura s.r.l. Società Agricola", ha chiesto l'annullamento della nota della Regione Puglia - Assessorato

alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità - del 15.4.2011 Prot. n. AOO_148_1647 comunicante permanenza di blocchi delle attività di “riprogrammazione” e la disponibilità ad una ratifica della rimodulazione “di fatto”, ferma la potenzialità di decadenza del finanziamento FAS per sei opere.

L'Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, ha formalmente richiesto, con nota Prot. n. AOO_148/4260 del 31 ottobre 2011, la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui trattasi, evidenziando con dettagliata relazione le motivazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, considerata l'importanza della questione, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 15.11.2011 ha conferito l'incarico all'Avv. Maurizio Di Cagno di rappresentare e difendere la Regione Puglia.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.7.1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente.

(Valore della causa: Euro 4.000.000,00. Settore di spesa: Trasporti.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La complessiva spesa di Euro 10.000,00, di cui 4.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato esterno, come previamente concordato con l'Avvocato Coordinatore sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di conferire all'Avv. Maurizio Di Cagno l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di cui in premessa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2678

Cont. 1541/00/CA - C.D.S. Cavallo Umberto c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Lucio ANCORA e per Esso agli Eredi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Sig. Umberto CAVALLO proponeva ricorso al Tar Puglia sez. Lecce, per l'annullamento, previa sospensione, della determina n. 3 del 08/02/2000 dell'IPA Brindisi che rigettava la domanda del Ricorrente finalizzata all'ottenimento dei benefici dell'aiuto agli investimenti e al premio di primo insediamento come da regolamento CEE 2328/91.

- Il Tar Puglia sez. Lecce, con ordinanza n. 1181/2000, rigettava l'istanza di sospensione avanzata dal Ricorrente.
- Il Sig. Umberto CAVALLLO proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza 1181/2000.
- Ravvisata la necessità di resistere nel giudizio di che trattasi, attesa la relazione dell'IPA Brindisi intesa a tutelare gli interessi dell'Ente.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1702 del 05/09/2000 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Lucio ANCORA** (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Agricoltura)
- Con la predetta D.G.R. 1702 del 05/09/2000 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1265,32 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- A seguito del decesso in data 13/03/2002 dell'Avv. Lucio Ancora, Gli Eredi con nota del 16/09/2010 hanno chiesto, con apposita nota specifica, il pagamento delle competenze professionali spettanti per la fase cautelare del Giudizio innanzi al Consiglio di Stato per l'importo di € 2.902,41.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in € 1.214,01 al lordo delle sole ritenute fiscali trattandosi di liquidazione in favore di Eredi non soggetti passivi all'IVA E CAP, ma al netto dell'acconto corrisposto; gli onorari maggiorati del 15% sono stati ascritti al minimo dello scaglione indeterminabile perché tale risulta essere il valore della controversia secondo la delibera di conferimento incarico n. 1702/2000.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.214,01 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Lucio Ancora e per esso agli Eredi nelle persone della sigra Lea Puzzovio Ancora e Avv. Luciano Ancora nella misura del 50% per ciascuno, si provvede mediante variazione del bilancio per il corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.214,01 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 1.214,01 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Lucio Acora e per esso agli Eredi nelle persone della sigra Lea Puzzovio Ancora e Avv. Luciano Ancora nella misura del 50% per ciascuno;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.214,01 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2679

Cont. 160/06/LO - Trib Taranto - Scatigna Giuseppe c/Regione Puglia, competenze professionali Dr.ssa Loredana FRULLI, C.T.U. - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Sig. Giuseppe SCATIGNA, nella qualità di dipendente regionale, proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. al Trib di Taranto sez. Lavoro, per l'inquadramento nella 5^a fascia funzionale nonché relativo trattamento economico e condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive.
- Con deliberazione n. 976 del 13/04/2010 la G. R., ravvisata la necessità e l'urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi, stante la infondatezza della domanda, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Antonella Loffredo dell'Avvocatura Regionale.**
(Valore della controversia: non quantificato;
Settore di spesa: Demanio e Patrimonio)
- Nel corso del giudizio veniva nominato quale C.T.U. la Dr.ssa Loredana Frulli e con decreto del 08/06/2010 il Giudice, liquidava le competenze della consulenza, in € 480,00 oltre spese per € 10 nonché IVA e CAP, con ritenuta come per legge.
- La notevole mole di parcelle presentate per le liquidazioni a questa Avvocatura Regionale non ha consentito l'impegno e il pagamento delle suddette spettanze nel corso del competente esercizio finanziario.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata in € 614,32 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 614,32 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal C.T.U. Dr.ssa Loredana FRULLI, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 614,32 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquida-

zione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 614,32 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal C.T.U. Dr.ssa Loredana FRULLI;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 614,32 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2680

Cont. 379/08/SI - Trib Lecce - Fiorentino Vittorio c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Nicola DE PIETRO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Sig. Vittorio FIORENTINO proponeva ricorso al Trib. di Lecce, per l'annullamento del verbale 127/2003 del nucleo ispettivo di Polizia Amministrativa dell'Assessorato al Turismo elevato per irregolarità amministrative e gestionali e della relativa sanzione pecuniaria.
- Con deliberazione n. 1108 del 01/07/2008 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi, alla luce delle considerazioni svolte dall'Assessorato al Turismo con nota prot. 5107 del 07/04/2008, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Nicola DE PIETRO (Studio Associato)**. (Valore della controversia: € 3931,00; Settore di spesa: Turismo)
- Con la Determinazione 904 del 24/10/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Trib. di Lecce con sentenza n. 1954/2010 ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese.
- L'avv. Nicola DE PIETRO (Studio Associato), avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/12/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 706,14.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata adeguata alla nuova aliquota dell'IVA 21% in € 711,91 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali ma al netto dell'acconto corrisposto; con gli onorari maggiorati del 15% per l'esito favorevole.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 711,91 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Nicola De Pietro (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 711,91 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura

Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 711,91 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Nicola De Pietro (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 711,91 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2681

Cont. 2081/07/SI - Trib. Lecce - Regione Puglia c/Salento Bitumi S.a.s. e De Luca Vincenzo, competenze professionali avv. Barbara LAUDISA difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Ufficio del Contenzioso di Lecce con nota del 14/06/2008 n. 2958 invitava l'Avvocatura Regionale ad attivare le procedure volte al recupero del credito regionale di € 5.169,57 in danno della Salento Bitumi s.r.l. di Galatone per una sanzione amministrativa alla stessa comminata per lavori di scavo in una cava in agro di Soleto senza le prescritte autorizzazioni.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1300 del 03/08/2007 ravvisata la necessità di recuperare detto credito, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Barbara Laudisa**. (Valore della controversia: € 5.169,57; Settore di spesa: Ufficio Minerario di Lecce)
- Con determinazione dirigenziale n. 556 del 07/09/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1218/2008, ha rigettato per difetto di rappresentanza il precetto della Regione Puglia in danno della Salento Bitumi s.r.l. e con sentenza 1804/2009 rigettava per lo stesso motivo il precetto opposto da De Luca Vincenzo quale terzo pignorato con compensazione delle spese.
- L'Avv. Barbara Laudisa, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 14/10/2007 e sollecito del 10/01/2011 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo di € 3.138,32 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali ma al netto dell'acconto già pagato per la procedura esecutiva; così divise procedura esecutiva € 212,37 ed € 2.925,95 per l'opposizione di De Luca Vincenzo.
- Le note specifiche suddette sono state assegnate per la liquidazione in data 20/10/2011.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.138,32 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Barbara Laudisa, si provvede mediante variazione al bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo € 3.138,32 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.138,32 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Capitolo 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-tante ad € 3.138,32 per pagamento competenze

dovute per l'attività professionale svolta all'Avv. Barbara Laudisa;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.138,32 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2682

Cont. 1541/00/CA - Tar Lecce - Cavallo Umberto c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Luciano ANCORA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Sig. Umberto CAVALLO proponeva ricorso al Tar Puglia sez. Lecce, per l'annullamento della determina n. 3 del 08/02/2000 dell'IPA Brindisi che rigettava la domanda del Ricorrente finalizzata all'ottenimento dei benefici dell'aiuto agli investimenti e al premio di primo insediamento come da regolamento CEE 2328/91.
- Con deliberazione n. 1701 del 05/09/2000 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di costituirsi nel giudizio di che trattasi, attesa la relazione dell'IPA Lecce con nota prot. 6465 del 16/05/2000 intesa a tutelare gli atti impugnati dal Ricorrente, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Luciano ANCORA (Studio Associato)**.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Agricoltura)
- Con la predetta D.G.R. 1701 del 05/09/2000 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1265,32 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tar Puglia sez. Lecce, con sentenza n. 1836/2010, ha rigettato il ricorso del Ricorrente con compensazione delle spese.
- L'avv. Luciano Ancora (Studio Associato), avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 16/09/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 12.640,73 e con raccomandata del 07/10/2011 ha trasmesso la fattura 173/2011.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in € 2.078,68 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali ma al netto dell'acconto corrisposto; i diritti e gli onorari maggiorati del 15% sono stati ascritti al minimo dello scaglione indeterminabile perché tale risulta essere il valore della controversia secondo la delibera di conferimento incarico n. 1701/2000.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno conta-

bile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.078,68 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.078,68 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.078,68 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.078,68 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2683

Cont. 2988/04/SI - Giudice di Pace Bari - Frantoio Oleario di Cirillo Ettore c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ascken TIMURIAN difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso in opposizione il Sig. Ettore Cirillo nella qualità di operatore agricolo ha chiesto al Giudice di Pace di Bari l'annullamento della raccomandata prot. 28/564 del 22/01/2004 del Settore ICA-Alimentazione.
- Con deliberazione n. 1926 del 23/12/2004 la G.R., ravvisata la necessità ed urgenza di resistere nel giudizio di che trattasi, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. **Ascken Timurian**.
- Con sentenza 5981/2004 il Giudice rigettava la domanda attorea compensata le spese.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Agricoltura)
- Con determinazione dirigenziale n. 4 del 20/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- L'Avv. Ascken Timurian, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 19/05/2005 e sollecito in data 02/03/2011 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 594,04.
- La parcella va rideterminata, ex officio per quanto attiene gli importi per la cassa previdenza quantificata al 2% e l'IVA calcolata al 20% nonché l'acconto detratto nella misura di € 836,60 e non già di € 816,99 ne discende l'importo da liquidare di € 650,49 al lordo degli oneri di legge e ritenute fiscali ma al netto dell'acconto corrisposto, con onorari maggiorati del 15%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che

l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 650,49 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Ascken Timurian, si provvede: mediante variazione al bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo € 650,49 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il Cap. 1312 per € 650,49 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 650,49 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Capitolo 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 650,49 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta all'Avv. Ascken Timurian;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 650,49 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2684

Cont. 2905/02/DL - Consiglio di Stato) - Borrello Epifanio ed altri c/ R.P. - Appello sent. n. 1641/02 TAR Lecce - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- i sigg. Borrello Epifanio, Castrignanò F., Elia R., Fortunato S., Liori A., Marti R. e Pinto R. hanno proposto ricorso al TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione G.R. n° 1820/2001 "nella parte in cui si richiede agli aspiranti all'ammissione alla procedura concorsuale di non aver compiuto il 56° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".
- Il TAR adito, con sent. n° 1641/02 resa in forma semplificata ex art. 9 L. 205/00, ha accolto il ricorso.
- Con deliberazione n° 1309 del 30/9/2002 la G.R. ha, tra l'altro, ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella, al fine di proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata sentenza.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: F.P.)
- Con determinazione dirigenziale n. 410 del 25/10/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.

- Il Consiglio di Stato, con decreto decisorio n° 8811/2010, ha dichiarato perento l'appello, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 14/1/2011, sollecitata in data 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 563,12 (calcolato con IVA al 21%).
- Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 563,12 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 563,12 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Fran-

cesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 563,12 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-tante ad € 563,12, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 563,12 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2685

Cont. 3080/02/DL - Consiglio di Stato) - Bonetti Carmelo - Appello sent. n. 1425/02 TAR Lecce - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il sig. Bonetti Carmelo ha proposto ricorso al TAR Lecce per l'annullamento, previa sospen-

siva, della deliberazione G.R. n° 1820/2001 "nella parte in cui si richiede agli aspiranti all'ammissione alla procedura concorsuale di non aver compiuto il 56° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".

- Il TAR adito, con sent. n° 1425/02 resa in forma semplificata ex art. 9 L. 205/00, ha accolto il ricorso.
- Con deliberazione n° 1309 del 30/9/2002 la G.R. ha, tra l'altro, ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella, al fine di proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata sentenza.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: F.P.)
- Con determinazione dirigenziale n. 410 del 25/10/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Consiglio di Stato, con decreto decisorio n° 8825/2010, ha dichiarato perento l'appello, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 14/1/2011, sollecitata in data 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 563,12 (calcolato con IVA al 21%).
- Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 563,12 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 563,12 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 563,12 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 563,12, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 563,12 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2686

Cont. 67/97/CO-GI. TAR Bari (Fase cautelare Merito) - Majorano Roberto c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il dott. Roberto Majorano ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione G.R. n° 7853/96 con la quale è stato disposto di non confermare gli incarichi a turri i Direttori Generali dell'A.USL pugliesi, tra i quali il ricorrente (A.USL Fg/2).
- Con deliberazione n° 499 del 27/2/1997 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella (unitamente all'avv. Piernicola de Leonardis), al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
- Con il predetto atto si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del prof. Paparella la somma di £ 1.5000.000 oltre IVA e CAP, pari ad € 774,69 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con decreto n. 2608/07, ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera dell'1/10/2009, sollecitata in data 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica.
- Con ultima lett. datata 27/10/2011 il prefato legale ha trasmesso nuova specifica, corredata del parere di congruità n. 338/2011 espresso dal competente Ordine forense in data 19/10/2011, per un importo di € 13.488,40 (comprensivo di costo parere).
- A seguito di istruttoria, constatato che il mandato è stato conferito "ante convenzione", le compe-

tenze dovute sono state determinate in complessivi € 13.813,36 (al netto dell'esatto importo in detrazione a titolo di acconto).

- *Occorre precisare che, con il predetto atto giuntale n. 499/97, si è provveduto ad impegnare sul Cap. 1300 del bilancio 1997 la somma complessiva di £ 6.000.000=. Detto impegno ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, per £ 2.359.000 (£ 6.000.000 - 3.641.400) pari ad € 1.218,12 e per il quale importo si procederà alla reiscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.*
- Atteso che detto "residuo perento" (€ 1.218,12) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 13.813,36) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 12.595,24 (€ 13.813,36 - 1.218,12).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della somma di € 12.595,24 (derivante dalla differenza tra l'importo totale a liquidarsi (€ 13.813,36) ed il residuo perento (€ 1.218,12) da risciversi), a titolo di pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.813,36, (di cui € 1.218,12 quale residuo passivo perento da reinscrivere), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 12.595,24, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa di € 12.595,24 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.813,36 (di cui € 1.218,12 quale residuo passivo perento da reinscrivere), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2687

Cont. 3184/97/N-SH - TAR Bari (RG. 2782/97) - A.T.I. Martimucci Giovanni c/ R.P. e Comune di San Severo - Competenze professionali Avv. Raffaele dè Robertis, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Bari l'Associazione Temporanea d'Imprese Martimucci geom. Giovanni, EDIL.CO s.r.l., Montemurro Saverio con sede in Altamura ha chiesto l'annullamento della delibera di G.R n° 6430/97, nella parte in cui veniva ritenuto temporaneamente non ammissibile il piano integrato presentato dal Comune di Altamura (sulla base del programma d'intervento di edilizia proposto dall'ATI Martimucci - EDIL.CO Srl - Montemurro - Berloco) per un finanziamento complessivo di 30,427 miliardi di vecchie lire.

- Con deliberazione n° 4213 del 23/12/1998 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Raffaele dè Robertis, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi (ed in altro giudizio avente Cont. 1152/98/N-SH).
- Il TAR adito, con sent. n. 417/99, (dopo aver riunito diversi giudizi), ha dichiarato improcedibile il ricorso di che trattasi per sopravvenuta carenza d'interesse, compensando le spese di lite.
- L'avv. dè Robertis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera datata 4/10/2000, reiterata in data 24/4/2001 e 14/4/2010, ed ultimo sollecito del 5/7/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica calcolata in € 10.644,40.
- Con deliberazione n. 2907 del 23/9/2011 la G.R. ha rideterminato il valore della controversia in questione in "Indeterminabile di particolare importanza".
- A seguito di istruttoria della parcella presentata, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 10.644,40 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- *Occorre precisare che, con il predetto atto giuntale n. 4213/98, a fronte di un impegno di spesa complessivo di £ 10.000.000 assunto sul Cap. 1300 del bilancio 1998, si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del prefato legale la somma complessiva di £ 7.344.000 (£ 3.000.000 - pari ad € 1.549,37- oltre CAP ed IVA per ognuno dei 2 giudizi) a titolo di acconto sulle competenze professionali - Detto impegno ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, per £ 2.656.000 (£ 10.000.000 - 7.344.000) pari ad € 1.371,71 e per il quale importo si procederà alla reiscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.*
- Atteso che detto "residuo perento" (€ 1.371,71) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 10.644,40) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 9.272,69 (€ 10.644,40 - 1.371,71).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della somma di € 9.272,69 (derivante dalla differenza tra l'importo totale a liquidarsi (€ 10.644,40) ed il residuo perento (€ 1.371,71) da risciversi), a titolo di pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Raffaele dè Robertis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.644,40, (di cui € 1.371,71 quale residuo passivo perento da risciversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquida-

zione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 9.272,69, per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Raffaele dè Robertis;
3. di provvedere al finanziamento della somma di € 9.272,69 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2688

Cont. 1152/98/N-SH - TAR Bari (RG. 846/98) - A.T.I. Martimucci Giovanni c/ R.P. e Comune di San Severo - Competenze professionali Avv. Raffaele dè Robertis, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Bari l’Associazione Temporanea d’Imprese Martimucci geom. Giovanni, EDIL.CO s.r.l., Montemurro Saverio con sede in Altamura ha chiesto l’annullamento della delibera di G.R n° 9725/97 con la quale è stato dichiarato “non ammissibile a finanziamento” il Piano Integrato, proposto dalla ricorrente e trasmesso dal Comune di Altamura.
- Con deliberazione n° 4213 del 23/12/1998 la G.R. ha ratificato l’incarico difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente p.t. all’avv. Raffaele dè Robertis, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi (ed in altro giudizio avente Cont. 3184/97/N-SH).
- Con il predetto atto si è provveduto a liquidare in favore del prefato legale (quale quota parte di acconto sulle competenze professionali relative al giudizio di che trattasi), la somma di £ 3.000.000 oltre IVA e CAP, pari ad € 1.549,37 oltre IVA e CAP.
- Il TAR adito, con sent. n. 417/99, (dopo aver riunito diversi giudizi), ha accolto parzialmente il ricorso di che trattasi, compensando le spese di lite.
- L’avv. dè Robertis, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con lettera datata 4/10/2000, reiterata in data 24/4/2001 e 14/4/2010, ed ultimo sollecito del 5/7/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica calcolata in € 10.570,63.
- Con deliberazione n. 2907 del 23/9/2011 la G.R. ha rideterminato il valore della controversia in

questione in “Indeterminabile di particolare importanza”.

- A seguito di istruttoria della parcella presentata, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 10.570,63 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.570,63 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Raffaele dè Robertis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.570,63 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 10.570,63, per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Raffaele dè Robertis;
3. di provvedere al finanziamento della somma di € 10.570,63 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2689

Pratica F/10/2010/RM - Rimborso oneri di patrocinio legale in favore di ex dipendente regionale (Fiorino Paolo) in giudizio di responsabilità penale - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con istanza datata 11/6/2010 (prot. 11/L/12443 del 21/6/2010) il dott. Paolo Fiorino, in qualità di ex dirigente regionale, ha chiesto il rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Girolamo Divincenzo nel procedimento penale (RG.N.R. 17759/05; RG.GIP 3969/07.) svoltosi dinanzi al GIP del Tribunale di Bari.
- Con decreto depositato in data 22/9/2008, il GIP del Tribunale di Bari ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M..
- In allegato alla predetta istanza l'interessato ha inviato la nota specifica rimessagli dal proprio difensore (relativa alle prestazioni professionali eseguite nel citato giudizio) per un importo complessivo di € 1.279,98.
- In esito a detta istanza l'avv.to interno, intestatario del fascicolo, con nota prot. 11/L/1244 dell'11/2/2011, notificava al richiedente il parere favorevole espresso (ex art. 4, co.3, lett. h, L.R. 18/2006) in data 31/1/2011 dall'Avv.to Coordinatore, in ordine all'assunzione a carico dell'Amm/ne reg.le degli oneri di difesa.
- In data 16/2/2011 la pratica è stata assegnata al Funzionario Liquidatore per la verifica della congruità della parcella presentata, al fine di predisporre il provvedimento di liquidazione degli oneri di patrocinio.
- A seguito di istruttoria, riscontrata la regolarità della parcella, l'importo dovuto a titolo di rimborso, in favore del dott. Paolo Fiorino, è stato determinato nella misura di € **1.279,98**.
- Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della predetta spesa sul pertinente Cap. 3130 nell'anno 2010 (in cui è stata inoltrata la richiesta di rimborso), atteso che l'assegnazione della pratica è avvenuta nel corso del corrente esercizio finanziario.
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - per l'importo di € **1.279,98**, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € **1.279,98**, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del dott. Paolo Fiorino - a titolo di rimborso oneri di patrocinio -, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € **1.279,98** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nella misura di € **1.279,98** a favore del dott. Paolo Fiorino, a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
5. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2690

Cont. n. 472/05/CA. Manduzio Vincenzo c/Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Competenze professionali Avv. Giuseppe Chiappinelli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Il sig. Manduzio Vincenzo adiva il Tribunale di Foggia per sentire dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di archiviazione emessa dall'IPAL di Foggia il 27/05/2004 prot. n. 8611 e, per l'effetto, disapplicarla, nonché per accertare il diritto dell'attore alla prosecuzione del regime di aiuto di cui al Reg. CEE 2078/92, nell'ambito del Programma Agroambientale di attuazione della Regione Puglia;
- con provvedimento n. 901 del 28/06/2005 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Giuseppe Chiappinelli, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

- la controversia si concludeva giusta sentenza n. 1744/2008 del Tribunale di Foggia che rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Puglia;
- l'avv. Chiappinelli, avendo esaurito la propria attività con note del 5/02/2009, (vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura) e del 16/11/2011 (ad integrazione), ha chiesto alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica, con gli onorari adeguati alle condizioni di conferimento incarico, per la somma complessiva di € 1.846,47, al lordo di ritenuta d'acconto, ed al netto dell'acconto percepito;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al citato professionista non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto D.D. n. 744/2005), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 1.846,47 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 1.846,47 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.846,47 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

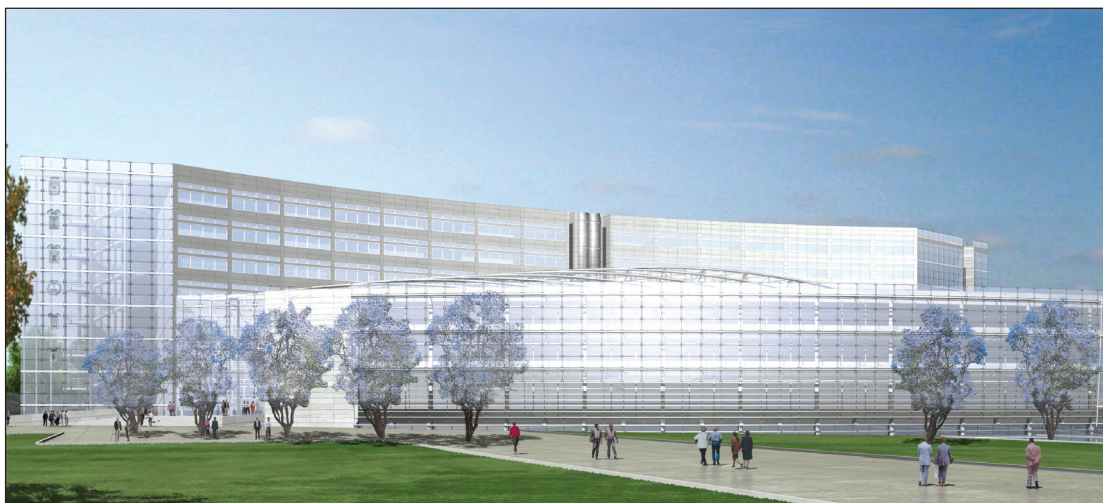
- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 1.846,47, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Giuseppe Chiappinelli;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 1.846,47, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO **UFFICIALE** **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**